

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE (MC) E MALATTIA COVID-19
- Ambito non sanitario -
Addendum. Commento al nuovo Protocollo condiviso del 24/04/2020

“L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.”

Si veda la tabella “Casistica” del Documento citato.

“Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020”.

“Nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)”

“Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).”

“E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni. Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni. L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari. È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.”

“Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.”

“Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.”



La frase rimanda all'utilizzo, senza citarli direttamente, dei test sierologici e - di conseguenza - senza addentrarsi nel discriminare tra test laboratoristici e test rapidi. Riteniamo che al momento valgano le considerazioni già espresse da SIML (**Note del 20/03/2020 "COVID 19: posizione del Comitato Scientifico SIML sui nuovi test diagnostici"** e del 16/04/2020 **"Ruolo dei test sierologici per la diagnosi di SARS-CoV-2 nell'attuale scenario COVID-19 in Italia: indicazioni operative per il Medico del Lavoro/Medico Competente"**). Naturalmente ogni nuova acquisizione scientifica in merito sarà immediata occasione di revisione del documento su citato.

"Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D. Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 41, c. 2 lett. e-ter) - anche per valutare profili specifici di rischio - e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia."

Questo è il punto di maggior interesse visto che introduce una visita straordinaria per la riammissione di lavoratori che hanno contratto Covid-19. Tale visita deve avvenire rigorosamente dopo certificazione di avvenuta guarigione da parte del Dipartimento di Prevenzione (negativizzazione di due tamponi a distanza di 24 ore) e, nonostante le contorsioni lessicali, va eseguita sempre, *"indipendentemente dalla durata della malattia"*, anche per valutare nuovi *"profili specifici di rischio"*.

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Purtroppo anche il Protocollo Condiviso del 24 aprile 2020 non ha preso in considerazione, nonostante richiesto da più parti, la difficile gestione dei lavoratori fragili, una volta che siano stati individuati dal Medico Competente e si è ben guardato dall'esplicitare soluzioni limitandosi al neutro accenno *"Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy"* che lascia l'aspetto economico-contrattuale irrisolto. Restano pertanto invariati i suggerimenti SIML ai propri Soci riguardanti la gestione dei soggetti fragili (Vedi precedente Nota del 17/03/2020 *"Indicazioni operative per i Medici Competenti che operano nelle medie, piccole e micro imprese in relazione all'identificazione dei soggetti ipersuscettibili"*).